



Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

SETTORE 5 - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 156 del 14/07/2018
Sindaco

OGGETTO: RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO LOCALITA' VIA CRINALE N. 1 SANTA MARIA A MONTE

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura di Pisa – Ufficio Territoriale del Governo pervenuta in data odierna alle ore 14,36, avente ad oggetto “richiesta intervento di bonifica per ordigno bellico” da considerare come qui integralmente richiamata;

VISTA la nota prot. 144/1-0/2014 della stazione Carabinieri di S. Maria a Monte allegata alla suddetta comunicazione della Prefettura di Pisa in pari data, relativa al rinvenimento di ordigno bellico riconducibile nella forma e dimensioni ad una bomba a mano modello SRCM MOD. 35 presumibilmente inesplosivo ed in buono stato di conservazione, collocato all'interno di un barattolo di plastica rinvenuto in locali ubicati all'indirizzo indicato in oggetto durante lavori di sgombero eseguiti dal sig. BOZZA VENTURI Michele Antonio;

DATO ATTO che l'ordigno si trova all'interno di area recintata, adiacente ad abitazioni ed a circa 20 metri dalla strada principale e quindi ritenuto pericoloso per l'incolumità pubblica;

VISTO che con la nota suddetta la Prefettura di Pisa in relazione al rinvenimento di cui trattasi, invita, tra gli altri, il Sindaco a “delimitare il territorio interessato alla bonifica con apposita segnaletica adottando idonee misure di divieto di accesso a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”;

DATO ATTO che personale della Polizia Municipale del Comune di Santa Maria a Monte, a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna sul posto e di contatti intercorsi con il Maresciallo – Comandante di Stazione C.C. Santa Maria a Monte, ha comunicato che l'area è stata idoneamente recintata e delimitata a cura del personale della stessa locale Stazione dei Carabinieri;

DATO ATTO che dalla documentazione attualmente in atti non si è in grado di conoscere le specifiche di

ulteriori misure sicurezza;

CONSIDERATO opportuno, adottare in via precauzionale e a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata la presente ordinanza diretta ad evitare l'accesso inconsapevole di persone presso l'area in esame;

VISTO l'art. 133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

RITENUTO nel caso in esame, in cui le forze dell'ordine sono state già allertate e coinvolte in materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, non debba essere preventivamente comunicato alla Prefettura di Pisa – Ufficio Territoriale del Governo già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive del caso;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art. 147 bis, per cui si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la Legge n.241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque, fatta eccezione per le forze dell'ordine, la squadra artificieri, le unità della Croce Rossa e della Protezione Civile e la Polizia Municipale del Comune di Santa Maria a Monte, di approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze della zona delimitata con nastro bianco-rosso sita in località Via crinale n. 1 a Santa Maria a Monte
2. al proprietario dell'area, Sig. Michele Antonio Bozza Venturi nato a Pisa il 01.10.1982 e residente a Roma in via Nazionale n. 204 di non accedere, sostare o approssimarsi all'area delimitata da apposita segnaletica e di impedire l'accesso, la sosta e l'approssimarsi all'area delimitata da apposita segnaletica da parte di soggetti terzi;
3. al proprietario dell'area, Sig. Michele Antonio Bozza Venturi di chiudere l'accesso sia dal cancello di entrata che da altri eventuali accessi al momento non identificati alla sua proprietà;

La violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali od amministrative nel rispetto dell'articolo 9 della L. n.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del Codice Penale;

DISPONE

La notifica del presente atto al Sig. Michele Antonio Bozza Venturi nato a Pisa il 01.10.1982 e residente a Roma in via Nazionale n. 204

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Prefettura di PISA;
- Sig. Questore di PISA;
- Commissariato di PS di Pontedera;
- Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
- Sig. Comandante Stazione Carabinieri Santa Maria a Monte;
- Sig. Comandante Provinciale VV.FF.;

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria a Monte ai sensi dell'art.8, comma n.3, della Legge n.241/1990.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso il Prefetto di Pisa entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. E' ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

SINDACO
Parrella Ilaria / Arubapec S.p.a.

